

Professionisti assicurati per il visto

Non può apporre il visto di conformità ed è cancellato dall'elenco dei soggetti abilitati il professionista che non comunica alla Dre il «rinnovo della polizza assicurativa» (rinnovata tacitamente) o gli «attestati delle quietanze» (se il pagamento è rateizzato), entro 30 giorni dalla scadenza. Il chiarimento arriva dalla nota della Direzione regionale Piemonte del 25 gennaio 2012, n. 4105. La nota precisa che questo provvedimento non ha carattere sanzionatorio, perché, dopo la cancellazione, il «professionista può decidere di iscriversi nuovamente, producendo in tal caso una nuova e completa comunicazione», in base all'articolo 21, del Dm 164/1999 (circolare 14/E del 14 marzo 2011 e Comunicato Dre Lombardia 12 gennaio 2010). Il professionista deve «garantire la continuità della copertura assicurativa»: deve quindi verificare con la compagnia assicurativa che la «data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente». La Dre Piemonte aveva osservato che, per alcuni professionisti, la data di inizio della validità della polizza non coincideva con quella della scadenza del contratto precedente. Il professionista abilitato ad apporre il visto di conformità può usare una «polizza assicurativa stipulata da una società di servizi» solo se nel contratto di assicurazione risulta che la società di servizi è il contraente e il professionista, nella sua

attività di opposizione del visto, è il soggetto assicurato.

Un professionista, senza autonoma partita Iva (ad esempio, perché svolge l'attività in uno studio associato), può avvalersi di una società di servizi per trasmettere telematicamente le dichiarazioni vistate, sempreché «il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti».

Gli abilitati

Le risposte alle interrogazioni parlamentari 16 dicembre 2009, n. 5-02250 e 21 aprile 2010, n. 5-02779, hanno precisato che gli unici soggetti che possono trasmettere tramite Entratel le dichiarazioni, ma che non possono rilasciare il visto di conformità, sono quelli indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera e), del Dpr 322/1998, ossia «gli altri incaricati individuati con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze». Tra questi si ricordano: avvocati e revisori contabili; dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari e in generale coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale (abilitati a Entratel dal decreto ministeriale 19 aprile 2001); il ministero del Tesoro e le amministrazioni pubbliche per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad essi riconducibili; le associazioni, i consorzi e le società di servizio costituiti per la maggioranza da soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni o da questi possedute per più della metà del capitale sociale, abilitati a Entratel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA